



PROVINCIA DI COMO

VIA BORGOVICO N. 148 – 22100 COMO -

C.F. N. 80004650133 – P. IVA N. 00606750131

Prot . 19617

Como, 15 aprile 2008

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla riqualificazione dell'area dell'ospedale S.Anna di Como.

**Al Comune di Como
Area Pianificazione e Valorizzazione
del Territorio e SUAP
Alla c.a. dell'autorità procedente
dott. Alessandro Russi**

22100 COMO

In relazione al processo di consultazione inerente l'oggetto si evidenziano le seguenti considerazioni e valutazioni:

1. Tipologia di Piano/Programma (P/P)

L'ambito di applicazione della VAS nella pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli si applica, come previsto dalle vigenti normative, a P/P previsti da disposizioni legislative regolamentari o amministrative.

In tale contesto normativo si evidenzia che la procedura attivata dal Comune di Como si configura, come indicato nella Delibera di G.C. n. 50 del 27 febbraio 2008, pubblicata sul BURL, come la VAS di un non meglio precisato "Piano Direttore" che non risulta nell'attuale quadro degli strumenti urbanistici generali o attuativi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

In tal senso nel corso della prima riunione di consultazione è stata avanzata l'ipotesi da parte dei rappresentanti del Comune che tale "Piano Direttore" si configurerebbe quale allegato alla modifica del Documento di Inquadramento preordinato alla presentazione dei Programmi Integrati di Intervento (PII).

A tale proposito si ribadisce quanto già comunicato nel corso della citata riunione sulla circostanza che l'ambito territoriale dell'attuale ospedale S. Anna è stato oggetto di apposita variante urbanistica inserita nel contesto dell'accordo di programma sottoscritto in data 13 dicembre 2003, inerente la realizzazione del nuovo ospedale, sottoscritto dalla Regione Lombardia, Provincia di Como, Comuni di Como, S. Fermo della Battaglia, Montano L. e l'Azienda Ospedaliera.

Successivamente la Provincia di Como ha inserito la variante urbanistica di cui trattasi nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in relazione alla previsione di interesse sovracomunale connessa alle funzioni SP (60% servizi alla persona) appositamente previste dal citato accordo di programma.

A tale proposito ai sensi dell'art. 8 del PTCP le funzioni di interesse sovracomunale sono subordinati ad un " accordo di pianificazione" fra il Comune e la Provincia che, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere valore di accordo di programma che può costituire anche variante al PTCP medesimo.

Vi è altresì da considerare che ove il Comune intenda approvare una modifica al Documento di Inquadramento vigente finalizzata al recepimento dell'iniziativa prevista nel citato "Piano Direttore" nella successiva fase di presentazione del PII verrebbe necessariamente coinvolta la Provincia ai sensi dell'art. 92 della L.R. 12/ 2005.

In conclusione per tutto quanto precede si conferma, a parere dello scrivente, che sia in relazione alla natura che ai contenuti che caratterizzano l'istituto dell'accordo di programma nonché delle competenze della Provincia che lo strumento più adeguato per proporre una modifica all'attuale previsione urbanistica appare la modifica all'accordo di programma.

2. Documentazione consegnata

Ai sensi della vigente legislazione, l'Autorità Procedente, ai fini della convocazione della Conferenza di Valutazione:

- *definisce e condivide un percorso metodologico e procedurale per la gestione della procedura di VAS;*

Si evidenzia la necessità di chiarire definitivamente in sede di conferenza il percorso procedurale che ovviamente deve essere riferito ad un P/P previsto dalla vigente legislazione;

- *mette a disposizione dei soggetti competenti la proposta di P/P, oltre che il Rapporto Ambientale (RA);*

In relazione al punto precedente ove il Comune intenda proseguire nel percorso di valutazione occorre mettere a disposizione della conferenza il P/P;

3. Interazioni con il sistema delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e della direttiva 92/43 CEE (Parco Naturale Spina Verde di Como e pSIC Spina Verde)

L'area del nuovo nucleo insediativo sembra ricadere in parte entro i confini del Parco Naturale Spina Verde di Como, come istituito e definito con legge regionale 2 maggio 2006, n. 10, il cui ente gestore è il Consorzio Parco Regionale Spina Verde di Como, costituito con legge regionale 4 marzo 1993, n. 10.

Si segnala la necessità di effettuare la verifica del confine del Parco allo scopo di accertare la coerenza degli interventi in progetto con le finalità ed i contenuti della legge istitutiva del parco naturale.

Fatto salvo la verifica di cui sopra in ogni caso l'ambito di intervento è comunque marginale al proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) "Spina Verde" (IT2020011), individuato con d.g.r. 13 dicembre 2006, n. 8/3798, che ne attribuisce la gestione al Consorzio Parco Regionale Spina Verde di Como.

Ne consegue che le opere in esame vanno necessariamente sottoposte a valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43 CEE, da attuarsi con le modalità di cui alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e alla d.g.r. 30 luglio 2004, n. 7/18454;

Per quanto su indicato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di VAS e di tutela dei siti Rete Natura 2000, la Provincia di Como, in qualità di ente territoriale dotato di PTCP per il quale è stata effettuata specifica verifica di incidenza, dovrebbe essere indicata quale Autorità Competente per la valutazione di incidenza concernente il pSIC;

Pertanto il RA dovrebbe altresì contenere uno specifico paragrafo relativo allo studio di incidenza.

4. Contenuti specifici del Rapporto Ambientale (RA)

Dalla lettura della documentazione consegnata si evidenzia che l'attuazione del P/P comporterà una modifica quali-quantitativa del carico insediativo potenzialmente insediabile, senza peraltro che nel RA, si provveda a quantificarne gli effetti (a questo riguardo si ritiene infatti di poter fare i seguenti ragionamenti: gli interventi concernenti il premio volumetrico non incrementerebbero il carico insediativo rispetto a quello teoricamente insediabile sulla SLP disponibile, ove fossero possibili interpiani di 3 m; di fatto però questi interpiani non sono disponibili, per cui l'effettivo carico ad oggi insediabile sarebbe comunque minore; il premio volumetrico sembrerebbe applicarsi inoltre anche agli edifici nuovi, ove i 3 m di interpiano saranno di contro effettivamente possibili; idem come sopra per la modifica concernente le altezze massime delle costruzioni, per la modifica delle percentuali relative alle funzioni B2 ed SP e per le modifiche concernenti il comparto Grassi - solo residenza);

In conclusione nel RA non si fa riferimento alla sostenibilità indiretta del diverso carico insediativo teorico derivabile dalle previsioni di cui sopra, in rapporto, per esempio, alle dotazioni di servizi tecnologici (approvvigionamento, depurazione, gestione dei rifiuti) esistenti o in progetto;

A pagina 7 del RA si sottolinea inoltre che: “... nei volumi identificati in B2, ... si ipotizza di inserire funzioni quali: ..., commercio di servizio alla residenza, ad esclusione della grande distribuzione, ...”; a pagina 137 dello stesso RA (“Note sui rendering e sui cromatismi di progetto”) si fa riferimento però ad una sorta di “*centro commerciale previsto nel piano*”; si ritiene necessario che si definisca la dimensione della struttura commerciale proposta, al fine di verificare che l’intervento complessivo, pur non contenendo grandi superfici di vendita, non risulti “polarizzante” e si configuri di conseguenza come elemento attrattore di nuovo traffico veicolare, con le inevitabili ricadute che tutto ciò potrebbe avere sulla mobilità esistente e in progetto;

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto:

- non si comprendono le ragioni sottese alla scelta degli archi viabilistici interferiti dal progetto così come evidenziati in figura 42 a pag. 67 del RA;
- le figure descrittive dei risultati delle simulazioni effettuate sono poco comprensive;
- le simulazioni effettuate non consentono di stimare gli effetti correlati al maggior carico potenzialmente insediabile in sito per effetto delle modifiche proposte con la variante in questione;

In relazione al trasporto pubblico locale, si ritiene che il documento in oggetto dovrebbe fornire indicazioni affinché nella predisposizione del successivo P/P si verifichi, in accordo con la Provincia, la fattibilità di specifici interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle fermate esistenti;

Si rileva come la caratterizzazione dell’area in termini di assetto vegetazionale presenta significative carenze di natura analitico-descrittiva: nel documento è infatti tracciata esclusivamente una caratterizzazione di “area vasta”, in gran parte mutuata da conoscenze pregresse concernenti l’intero territorio del Parco Regionale Spina Verde; tale caratterizzazione, pur condivisibile e necessaria, non consente di estrapolare in dettaglio le caratteristiche del contesto territoriale oggetto del piano, che può derivare invece esclusivamente da specifici approfondimenti “in loco”;

- a tale riguardo, si segnala che i contesti boscati ubicati a monte dell’odierno complesso ospedaliero sono stati oggetto di caratterizzazione da parte dello scrivente Settore Pianificazione Territoriale attraverso rilievi compiuti nel mese di aprile 2002, ed illustrati nel documento “*Nuovo Ospedale S. Anna – Analisi urbanistica, ambientale e trasportistica sulle proposte di localizzazione*”;
- in sintesi, i complessi forestali del Colle Baradello possiedono caratteristiche tutt’altro che uniformi, denotando una struttura ed una fisionomia profondamente influenzate dai parametri stazionali (l’esposizione in modo particolare) e da fattori di alterazione della stabilità ambientale (tagli incontrollati e incendi);
- sui versanti esposti a nord-est, ad est e a sud-est si rinvergono facies di transizione tra i boschi di latifoglie sciafile ed eliofile, con presenza variabile di carpini (*Carpinus betulus* e *Ostrya carpinifolia*), tigli (*Tilia sp.pl.*), frassini

(*Fraxinus excelsior*), acero di monte (*Acer pseudoplatanus*), castagno (*Castanea sativa*), olmo campestre (*Ulmus minor*), nocciolo (*Corylus avellana*), pungitopo (*Ruscus aculeatus*), biancospino (*Crataegus monogyna*) e fusaggine (*Euonymus europaeus*); peculiare è l'abbondanza di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) alle quote meno elevate;

- sui versanti esposti a sud si connotano invece due distinte situazioni:
- il bosco a dominanza di bagolaro (*Celtis australis*), diffuso soprattutto nel tratto di versante sottostante il Castello Baradello, raramente accompagnato da farnia (*Quercus robur*), orniello (*Fraxinus ornus*) e pino silvestre (*Pinus sylvestris*);
- il bosco a dominanza di robinia (*Robinia pseudacacia*), diffuso lungo un'ampia fascia che dall'ospedale S. Anna sale in direzione del Parco delle Rimembranze, con abbondante presenza di sambuco (*Sambucus nigra*) e rovo (*Rubus fruticosus*);
 - la porzione di bosco interessata dagli interventi in esame possiede fisionomia e struttura proprie di un bosco relativamente giovane, caratterizzato quindi da una rapida dinamica evolutiva, allo stato odierno povero di alberi di dimensioni medio-grandi, cioè di quegli esemplari in grado di elevare con la propria presenza la biomassa complessiva e il livello di biodiversità degli ecosistemi; tale dinamica appare testimoniata dalla presenza di specie pioniere a rapido accrescimento, in particolare robinia, acero di monte, betulla (*Betula pendula*) e ciliegio selvatico (*Prunus avium*); in aggiunta la composizione del bosco in tale settore è inquinata anche dalla diffusione di specie esotiche d'impianto (pino strobo *Pinus strobus*, cedro, *Cedrus deodara*, abete rosso, *Picea excelsa*, cipresso di Lawson *Chamaecyparis sp.*), presenti anche nel giardino posto tra i padiglioni, le quali possiedono un discreto valore ornamentale ed una biomassa mediamente elevata, ma un valore naturalistico ed ecosistemico sostanzialmente nullo; un discreto interesse naturalistico rivestono invece il bosco a dominanza di bagolaro localizzato alla sommità del versante, in esposizione sud, ed i boschi di latifoglie posti sul lato orientale del colle, caratterizzati da buona diversità specifica e da inusuale abbondanza di agrifoglio, sempreverde autoctono meritevole di tutela;
- gli interventi interessano in parte aree boscate, gli stessi andranno pertanto soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di competenza provinciale, nonché ad autorizzazione al mutamento d'uso ai sensi della l.r 27/2004, di competenza del Consorzio Regionale Parco Spina Verde di Como;
- la caratterizzazione del popolamento faunistico appare fondata nel RA più su valutazioni di carattere modellistico-teorico che non su una reale analisi dello stato di fatto; lo studio del 2002 sopra richiamata accertava la presenza in loco di 27 specie di Vertebrati, elenco considerarsi non esaustivo considerata la breve estensione temporale dell'indagine;
- si segnala che è in atto da parte del consorzio la predisposizione del piano faunistico del Parco Regionale Spina Verde;

- per quanto concerne la valutazione degli impatti potenziali degli interventi e le relative mitigazioni proposte nel RA, pur se condizionate dalle carenze analitiche di cui al punto precedente, si osserva quanto segue:
 - nella progettazione di fasce di ecotono tra l'urbanizzato ed i complessi boscati del Parco Regionale Spina Verde, si riterrebbe utile creare aree seminaturali aperte e/o cespugliate poiché i livelli di biodiversità riscontrabili nei giovani robinieti governati a ceduo sono generalmente bassi ma incrementabili aumentando le fasce di transizione ecosistemica (a condizione di controllare l'invasione di specie alloctone); nell'ambito del parco le situazioni di "carenza ecosistemica" sono infatti da ricondursi principalmente alla povertà di radure piuttosto che alla presenza di bosco; nel caso di utilizzo di specie arboree, arbustive e/o erbacee, andranno impiegate assenze autoctone e coerenti con il locale assetto fitoclimatico;
 - pure se interessante ed ampiamente condivisibile, non appare definita nei contenuti la proposta, accennata nel RA, della creazione di ponti biotici di connessione tra le aree del parco poste ad occidente e ad oriente della Via Napoleona: l'elevata urbanizzazione del contesto che funge da barriera lascia supporre trattasi della predisposizione di sottopassi per la fauna, eventualmente accompagnati, ove possibile, dalla creazione di siepi e filari ai margini dell'arteria stradale;
 - fatte salve le competenze del Consorzio Parco Regionale Spina Verde di Como, peraltro dotato di Piano di Indirizzo Forestale, si suggerisce di tenere in debito conto che la perdita di vegetazione e di biodiversità potenzialmente derivante a seguito degli interventi previsti ai piedi del colle può essere utilmente compensata anche attraverso l'attuazione di interventi di miglioramento qualitativo degli ecosistemi posti a monte del nuovo complesso insediativo, finalizzati ad incrementare la complessità strutturale e funzionale dei complessi boscati, le fasce ecotonali, la ricchezza di nicchie riproduttive ed alimentari per la fauna ed eventualmente la fruibilità sostenibile a scopo didattico-ricreativo; in tale ottica assume prioritaria importanza il contenimento delle essenze alloctone ed ornamentali nonché la graduale riconversione dei robinieti in direzione di boschi di latifoglie autoctone adattati alle locali condizioni stazionali;
- il RA cita il paesaggio tra i pochi ambiti considerati potenzialmente impattabili in rapporto alla tipologia di intervento progettuale previsto (demolizioni e nuove realizzazioni di edifici, realizzazione di piazze e viabilità di servizio,...).
- Viene approfondita la componente paesaggistica di riferimento, sia attraverso la descrizione delle unità di riferimento previste dal PTCP, sia attraverso un inquadramento paesaggistico locale, mutuato dal PTC del Parco Regionale della Spina Verde e dall'analisi del contesto urbano ed architettonico.
- Le conseguenti valutazioni analitiche delle alterazioni non forniscono tuttavia elementi sufficienti per stimare la sostenibilità effettiva degli interventi implicanti la realizzazione di nuovi volumi considerando che gli impatti generati sul paesaggio sono di tipo permanente;
- Nel sub-comparto Sant'Anna, al fine di proporre una riqualificazione urbanistica ed un recupero dello storico assetto compositivo, sono condivisibili gli interventi volti:

- alla demolizione dell'attuale "monoblocco" poiché elemento tipologico incongruente ed estraneo ai volumi e al contorno esistente;
- alla ridefinizione compositiva degli storici "corpi a U" esistenti, attraverso interventi di completamento e di riordino visuale;
- alla realizzazione di nuovi volumi che seguano le direttrici dell'impianto storico di origine a condizione tuttavia che ai margini del Parco della Spina Verde le altezze non superino, di massima, quelle dei padiglioni storici esistenti.

Infatti desta molte perplessità proporre altezze dei nuovi edifici sino ad un massimo di 24 m.

Tale proposta, destinata al soddisfacimento quantitativo di volumetria e superficie lorda di pavimento aggiuntive, non è infatti supportata da alcuna valutazione di interventi di mitigazione degli impatti derivanti dall'intervento o di possibili alternative progettuali da mettere a confronto. Lo stesso RA (pagina 88) si sofferma, seppure in modo superficiale, sui conseguenti effetti derivanti dall'intervento sul paesaggio di riferimento. In particolare si sostiene che l'impatto percettivo è contenuto dalla Napoleona, poiché il tracciato viabilistico si trova ad una quota inferiore rispetto agli edifici storici esistenti che fungono da elementi schermanti, mentre "*... dai colli circostanti e dai punti panoramici situati sul Monte della Croce, il Monte Carpino, e il Poggio del Baradello, il complesso risulta ben visibile e piuttosto impattante*". Il RA omette tuttavia di considerare l'impatto altrettanto significativo dell'intervento percepibile dalla via Oltrecolle;

Non si rileva nel RA una valutazione, se pur di massima, della presenza/assenza di interferenze/coerenze visive tra il nuovo apparato insediativo e gli elementi di rilevanza paesaggistica individuati in loco dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Castello Baradello, Basilica di San Carpofo, Fontana di Piazza Camerlata);

Nel RA si accenna solo vagamente al problema delle possibili interazioni tra gli interventi ammessi, le acque e le condizioni di sicurezza dei versanti interessati dagli scavi; sarebbe utile capire come andranno ad inserirsi, morfologicamente, gli edifici nuovi nel contesto della dinamica dei versanti e della gestione-interazione con le relative acque; sarebbe inoltre utile capire cosa cambierà, in termini di impermeabilizzazione dei suoli, rispetto alla situazione attuale e rispetto allo scenario reso possibile delle vigenti indicazioni urbanistiche;

La procedura in oggetto interessa un'area attualmente occupata dall'Ospedale Provinciale, che comprende tra le sue articolazioni funzionali anche reparti di diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Nel RA non si accenna neppure vagamente alle eventuali problematiche connesse con la dismissione di queste strutture;

La stima dei possibili impatti e la definizione delle misure di mitigazione-compensazione individuate (comprese eventuali modifiche apportate alle proposte di piano come risultato del processo di valutazione ambientale) sono piuttosto superficiali e carenti;

Il piano di monitoraggio proposto è, infine, quasi inconsistente e comunque privo di qualsiasi incisività rispetto ai possibili correttivi eventualmente apportabili al piano.

Tutto ciò premesso si ritiene:

- 1. di segnalare che sia in relazione alla natura che ai contenuti che caratterizzano l'istituto dell'accordo di programma nonché delle competenze della Provincia che lo strumento più adeguato per proporre una modifica all'attuale previsione urbanistica appare la modifica all'accordo di programma.**
- 2. di evidenziare la necessità di accertare che la procedura di VAS avviata venga riferita ad un P/P di cui occorre in ogni caso acquisirne definitiva conoscenza nonché copia della relativa documentazione;**
- 3. di evidenziare la necessità di ulteriori approfondimenti del RA in relazione alle tematiche sopraevidenziate;**
- 4. di segnalare l'obbligo di predisporre lo studio di incidenza ai sensi della direttiva 92/43 CEE, da attuarsi con le modalità di cui alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e alla d.g.r. 30 luglio 2004, n. 7/18454;**

IL DIRIGENTE

(arch. Giuseppe Cosenza)